

Cass. civ., sez. I, sentenza 11 dicembre 2020, n. 28359

## **Legittimazione dei soci ad impugnare la delibera di nomina del direttore generale**

### **Massima**

Anche nel regime precedente alla modifica dell'art. 2388, comma 4, c.c., intervenuta ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, le deliberazioni del consiglio di amministrazione contrastanti con la legge o con lo statuto potevano essere impugnate dai soci nel caso in cui si fosse configurata una lesione diretta dei loro diritti. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza con la quale la corte d'appello aveva considerato lesiva dei diritti dei soci la delibera del consiglio assunta in violazione della norma statutaria che attribuiva all'assemblea la competenza a deliberare la nomina del direttore generale, ha osservato che i soci non sono titolari del diritto di scelta del direttore generale, ma solo di quello di partecipare all'assemblea).

### **Commento**

Con la sentenza n. 28359 dell'11 dicembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione della legittimazione attiva dei soci di una società per azioni ad impugnare le delibere del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva riformato la decisione del giudice di primo grado, ravvisando una lesione diretta dei diritti soggettivi dei soci nella deliberazione di nomina del "direttore principale", in quanto assunta in violazione delle norme statutarie che attribuivano all'assemblea - e non già al Consiglio di Amministrazione - la competenza a deliberare la nomina di questa figura (corrispondente al direttore generale).

L'art. 2388, comma 4 c.c. (anche nel regime – applicabile *ratione temporis* – precedente alla modifica intervenuta ad opera del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con cui il legislatore si è limitato a recepire il precedente orientamento giurisprudenziale sul punto), riconosce in capo al collegio sindacale e agli amministratori assenti o dissenzienti il diritto di impugnare, entro 90 giorni, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni che non siano state assunte in conformità alla legge o allo statuto, ed estende tale facoltà anche ai soci limitatamente alle **deliberazioni direttamente lesive dei loro diritti**.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello ritenendo la questione un **problema di riparto di competenze fra organi sociali**, che non involge direttamente i diritti individuali dei soci.

La figura del direttore generale non viene espressamente individuata, né regolata dalla disciplina societaria, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 2396 c.c. con riguardo

all'ambito di responsabilità (*“le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”*).

Indipendentemente dal fatto che la figura del "direttore principale" equivalesse pienamente nei contenuti a quella del direttore generale, differenziandosi solo nell'etichetta terminologica, la Suprema Corte ha affermato che l'atto di nomina non arreca alcun pregiudizio sostanziale ai soci e non è di per sé illecito o illegittimo, in quanto *“il socio non è titolare di un diritto di scelta del direttore generale, ma solo semmai di un diritto di partecipazione all'assemblea investita della questione”*; assemblea di cui, ai sensi dell'art. 2367 c.c., i soci di minoranza possono eventualmente richiedere la convocazione per l'adozione di una deliberazione sostitutiva.

Poiché la deliberazione attiene al corretto funzionamento della società e al rispetto delle competenze e delle regole organizzative, ma non implica alcuna compressione dei diritti dei soci a partecipare alla vita sociale e a ritrarne le utilità, va **esclusa** nel caso in esame la legittimità attiva all'impugnazione della delibera consiliare da parte dei soci.